

Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - 30 giugno 1997

"Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 113/1985 che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti."

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1997, n. 175)

II MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10, ultimo comma, della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica";

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 941 del 10 giugno 1997 da cui risulta che la suddetta variazione è stata pari a +11,8% nel periodo maggio 1994 - maggio 1997;

Decreta:

1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 160.460 a L. 179.394 e da L. 3.209.240 a L. 3.587.930.
2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettivamente da L. 32.082 a L. 35.867 e da L. 128.365 a L. 143.512.
3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 30, giugno 1997

Il Ministro: Treu